

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2234 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

Questo lunedì 27 **del mese di** dicembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/2333 del 20/12/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DEL 3 NOVEMBRE 2021 SULLE NUOVE LINEE GUIDA
RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
TEORICA A DISTANZA E IN PRESENZA NEI PERCORSI DI FORMAZIONE
REGOLAMENTATA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- le "Linee Guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019;
- la propria deliberazione n. 130/2020 "Recepimento delle Linee guida delle Regioni sull'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi di formazione regolamentata. Disposizioni transitorie per le attività formative autorizzate";

Richiamate inoltre le linee guida che hanno disposto le modalità straordinarie in materia di formazione a distanza applicabili durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19:

- l'"Accordo fra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19", adottato il 31 marzo 2020;
- la propria deliberazione n. 298/2020 "Recepimento delle disposizioni in deroga alle linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019, applicabili durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19";
- l'"Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria", adottato il 21 maggio 2020;
- la propria deliberazione n. 550/2020 "Recepimento dell'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome del 21 maggio 2020 concernente l'individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria, applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica covid-19";

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- ha condiviso la necessità, in vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un

aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, di adottare una nuova disciplina in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali;

- ha conseguentemente adottato in data 3 novembre 2021 l'Accordo "Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.460/2019 "Approvazione dell'avviso pubblico per l'autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedura per la presentazione just in time delle richieste";
- n. 173/2021 "Approvazione dell'invito a presentare operazioni in attuazione del sistema regionale delle qualifiche e del sistema regionale di formalizzazione e certificazione - attività autorizzate non finanziate - procedura di presentazione just in time";
- n. 334/2021 "Approvazione dell'invito a presentare operazioni finalizzate all'acquisizione delle qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale - attività autorizzate non finanziate - procedura di presentazione just in time";

Dato atto che le Linee Guida di cui all'Accordo del 3 novembre 2021 prevedono:

- quale campo di applicazione tutti i corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome (formazione regolamentata), ad esclusione dei corsi la cui regolamentazione prevede già specifiche disposizioni relative all'utilizzo della formazione a distanza;
- l'utilizzo delle modalità formative FAD e/o e-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico e tale percentuale è erogabile in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e al massimo per il 10% in modalità asincrona;
- la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano sempre obbligatoriamente in presenza;

Dato atto in particolare che le suddette Linee Guida prevedono altresì che:

- le relative disposizioni si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;
- le Regioni possono tuttavia valutare la possibilità di applicare, ai corsi avviati entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni straordinarie per la formazione adottate nel

periodo emergenziale, che consentono in particolare l'erogazione a distanza in modalità sincrona dell'intero monte ore teorico dei corsi (succitati Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020);

- relativamente ai corsi avviati entro i sei mesi successivi la cessazione dello stato di emergenza, le suddette disposizioni straordinarie possono applicarsi per un massimo di dodici mesi dall'avvio di ciascun corso e che per i corsi non conclusi oltre tale termine si applica il nuovo regime ordinario di cui alle Linee Guida in oggetto;

Dato inoltre atto che le stesse Linee Guida prevedono che in caso di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le relative disposizioni sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni straordinarie di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020;

Valutata la necessità di recepire l'Accordo "Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate", adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 3 novembre 2021, Allegato 1) parte integrante del presente atto;

Dato atto che nel campo di applicazione del suddetto Accordo rientrano:

- i corsi di formazione per la cui erogazione da parte dei soggetti formatori è richiesta l'autorizzazione preventiva da parte della Regione a valere sugli avvisi pubblici di cui alle succitate proprie deliberazioni n. 460/2019 e n. 334/2021;
- i corsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle qualifiche professionali di "Operatore meccatronico dell'autoriparazione", "Operatore delle lavorazioni di carrozzeria", "Operatore impianti termo-idraulici" e "Operatore impianti elettrici", per la cui erogazione da parte dei soggetti formatori è richiesta l'autorizzazione preventiva da parte della Regione a valere sull'avviso pubblico di cui alla succitata propria deliberazione n. 173/2021;

Ritenuto pertanto di disporre che a far data dall'approvazione del presente atto:

- le Operazioni candidate in risposta agli avvisi di cui alle proprie deliberazioni n. 460/2019 e n. 334/2021 dovranno essere coerenti con quanto previsto nelle Linee Guida in oggetto, ovvero che ove prevedano l'utilizzo della modalità FAD/e-learning, questa non possa essere superiore al 50% del monte teorico, di cui un tetto massimo del 10% in modalità asincrona;
- dovranno essere altresì coerenti con quanto previsto nelle

Linee Guida in oggetto le Operazioni candidate in risposta all'avviso di cui alla propria deliberazione n. 173/2021, relative alle qualifiche professionali di "Operatore mecatronico dell'autoriparazione", "Operatore delle lavorazioni di carrozzeria", "Operatore impianti termoidraulici" e "Operatore impianti elettrici";

Precisato che non rientrano nel campo di applicazione delle Linee Guida in oggetto i corsi la cui regolamentazione prevede già specifiche disposizioni relative all'utilizzo della formazione a distanza;

Valutata inoltre l'opportunità di prevedere, al fine di non protrarre troppo a lungo la possibilità di ricorrere all'erogazione di corsi in modalità interamente a distanza dopo la cessazione dello stato di emergenza e, altresì, di garantire un congruo periodo transitorio che consenta ai soggetti formatori di adeguare la progettazione delle attività formative alle nuove Linee Guida in oggetto e per ridurre altresì l'impatto in termini organizzativi per gli utenti:

- per i corsi avviati entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di applicare le disposizioni straordinarie di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, che consentono l'erogazione a distanza in modalità sincrona dell'intero monte ore teorico dei corsi;
- sia per corsi avviati prima di tale data che per quelli avviati entro i sei mesi successivi, che le suddette disposizioni straordinarie possano essere applicate per un massimo di dodici mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza e che oltre tale termine si applica il regime ordinario di cui alle Linee Guida in oggetto;

Precisato che, con riferimento ai corsi di cui all'alinea che precede e non conclusi entro i dodici mesi dal termine dello stato di emergenza, per le ore restanti si prevede la possibilità di una erogazione a distanza fino al 50% del monte ore teorico residuo del corso, indipendentemente pertanto dalla percentuale di formazione a distanza attivata per le ore già erogate;

Dato atto infine che il suddetto Accordo del 3 novembre 2021 sostituisce quello adottato il 25 luglio 2019, recepito con propria deliberazione n. 130/2020;

Dato atto che di quanto disposto con il presente atto è stata data informativa alla Commissione Regionale Tripartita di cui alla Legge regionale n. 12/2003 nella seduta del 22/12/2022;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;

- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro" e ss.mm.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111/2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm. per quanto applicabile;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";
- n.468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2329/2019 "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";
- n. 2013/2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018/2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del

Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di recepire l'Accordo recante "Linee Guida relative alle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 3 novembre 2021, di cui all'allegato 1) parte integrante del presente atto;
2. di disporre che a far data dall'approvazione del presente atto, le Operazioni candidate in risposta agli inviti di cui alle proprie deliberazioni n. 460/2019 e n. 334/2021 dovranno essere coerenti con quanto previsto nelle Linee Guida di cui al punto 1., ovvero che ove prevedano l'utilizzo della modalità FAD/e-learning, questa non possa essere superiore al 50% del monte teorico, di cui un tetto massimo del 10% in modalità asincrona;
3. di disporre che dovranno essere altresì coerenti con quanto previsto nelle Linee Guida di cui al punto 1. le Operazioni candidate in risposta all'avviso di cui alla propria deliberazione n. 173/2021, relative alle qualifiche professionali di "Operatore meccatronico dell'autoriparazione", "Operatore delle lavorazioni di carrozzeria", "Operatore impianti termo-idraulici" e "Operatore impianti elettrici";
4. di precisare che non rientrano nel campo di applicazione delle Linee Guida di cui al punto 1. i corsi la cui regolamentazione prevede già specifiche disposizioni relative all'utilizzo della formazione a distanza;
5. di prevedere, per i corsi avviati entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, la possibilità di applicare le disposizioni straordinarie di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, che consentono l'erogazione a distanza in modalità sincrona dell'intero monte ore teorico dei corsi;

6. di prevedere, sia per corsi avviati prima della data di cessazione dello stato di emergenza che per quelli avviati entro i sei mesi successivi, che le disposizioni straordinarie di cui al precedente punto 3. possano essere applicate per un massimo di dodici mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza e che oltre tale termine si applica il regime ordinario di cui alle Linee Guida in oggetto;
7. di precisare, con riferimento ai corsi di cui al precedente punto 6. e non conclusi entro i dodici mesi dal termine dello stato di emergenza, che per le ore restanti si prevede la possibilità di una erogazione a distanza fino al 50% del monte ore teorico residuo del corso, indipendentemente pertanto dalla percentuale di formazione a distanza attivata per le ore già erogate;
8. di dare atto che l'Accordo del 3 novembre 2021 di cui all'allegato 1) parte integrante del presente atto sostituisce quello adottato il 25 luglio 2019, recepito con propria deliberazione n. 130/2020;
9. di dare atto che di quanto previsto con il presente atto è stata data informativa alla Commissione regionale tripartita nella seduta del 22 dicembre 2021;
10. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazioneilavoro.regione.emilia-romagna.it>.



21/181/CR5a/C17

ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PREMESSA

L'art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che *“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74»*.

Le *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”* sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- nella seduta del **31/3/2020**, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;
- nella seduta del **21/5/2020**, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

In vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del.....”

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2333

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Claudia Gusmani, Responsabile del SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2333

IN FEDE

Claudia Gusmani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/2333

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2234 del 27/12/2021

Seduta Num. 58

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi